

Civile Ord. Sez. 6 Num. 25469 Anno 2020

Presidente: SCODITTI ENRICO

Relatore: PELLECCIA ANTONELLA

Data pubblicazione: 12/11/2020

ORDINANZA

sul ricorso 4493-2019 proposto da:

GALLUCCI ROSELLA, CHIAPPETTA GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 34, presso lo studio dell'avvocato NATALIA PAOLETTI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE ALBANESE, VINCENZO MEDICI;

- ricorrenti -

contro

GENERTEL SPA, BERARDI ROSA, CERRELLI SILVESTRO, CERRELLI CARBURANTI SRL, LLOYD ADRIATICO SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 832/2018 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata il 28/06/2018;

5199
20

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 01/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONELLA PELLECCIA.

Cp

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Rilevato che:

1. Rossella Gallucci e Giovanni Chiappetta propongono ricorso per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, n. 832/2018, pubblicata il 28/06/2018, che aveva confermato il concorso di colpa *ex art.* 2054 comma 2 c.c. nella causazione del sinistro stradale tra i conducenti di due veicoli, Gallucci Rossella e Cerelli Silvestro, condannandoli a risarcire nella misura del 50 % il danno a Berardi Rosa. Il giudice d'appello ha confermato la presunzione di corresponsabilità dei due conducenti, basandosi sulle risultanze della ctu secondo cui entrambi avrebbero violato le norme comportamentali richieste nella circolazione stradale. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Considerato che:

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “omesso esame circa un fatto decisivo della controversia: rinuncia alla domanda in primo grado da parte del signor Cerelli Silvestro e della Cerelli Carburanti s.r.l. nei confronti della Lyod Adriatico S.p.a. e dei signori Gallucci Rossella e Chiappetta Giovanni. Violazione dell'art. 350 comma 1 n.5 c.p.c.”.

Il giudice d'appello, condannando gli appellanti al risarcimento dei danni e refusione delle spese processuali, non avrebbe considerato l'accordo transattivo avvenuto tra Lloyd's Assicurazioni S.pa., Cerelli Silvestro e Cerelli Carburanti s.r.l., con cui le parti dichiaravano di rinunciare agli atti di causa e al giudizio.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta “violazione e/o errata applicazione di norme di diritto: art. 143 C.d.s. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”. Il Tribunale avrebbe male interpretato l'art. 143 c.d.s. nel senso che tale norma prescriverebbe l'obbligo di osservanza della destra rigorosa, riconoscendo di conseguenza a Gallucci Rossella e Chiappetta Giovanni la stessa responsabilità di Cerulli Silvestro. Secondo il ricorrente, la norma più che prescrivere un obbligo rigido, avrebbe la finalità di garantire una andatura regolare e corretta ed evitare il rischio di

un'occupazione della corsia da parte di veicolo proveniente da parte opposta.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: art. 2054 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. – omessa valutazione delle risultanze istruttorie emerse in primo grado, in particolar modo la CTU. Inadeguatezza ed illogicità della motivazione”.

Il Tribunale avrebbe erroneamente applicato il regime di concorso colposo tra le parti, poiché secondo i ricorrenti la responsabilità del sinistro sarebbe da addebitare nella misura dell’80% a Cerulli Silvestro e nel residuale 20 % a Gallucci Rossella per non aver viaggiato tenendosi il più possibile sulla destra del margine stradale.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. n. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di

diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso è completamente carente di tali indicazioni.

Infatti l'esposizione dei fatti è confusa, non chiarisce se i ricorrenti sarebbero terzi chiamati i quali però sono stati condannati in solido al risarcimento (quale conducente del terzo trasportato danneggiato) con il conducente dell'altro veicolo. Non chiarisce se terzi chiamati e, ed eventualmente, a quale titolo.

Il primo motivo poi denuncia ex 360 n. 5 che il giudice avrebbe omesso di esaminare l'accordo intervenuto fra il conducente dell'altro veicolo e l'assicuratore, con cessazione della materia del contendere quanto alla domanda (senza chiarire quale domanda) che il conducente avrebbe proposto nei confronti del ricorrente (anche qui senza specificare se c'è stata una domanda riconvenzionale).

4. L'*indefensio* dell'intimato non richiede la condanna alle spese.

5. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile